

COMUNE DI MOMPANTERO

C.A.P. 10059 - PROVINCIA DI TORINO
P.zza Giulio Bolaffi n. 1 - Tel. 0122 622323
P. IVA 01919130011 - C.F. 86501190010

BANDO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER CONDUZIONE DELL'ALPEGGIO COMUNALE "ARCELLA" CON MONTICAZIONE BESTIAME - STAGIONI 2017-2018-2019-2020

Il Comune di Mompantero intende concedere, in godimento precario, gli immobili dell'alpeggio comunale denominato "Arcella" per il pascolo di bestiame ovino e bovino per le stagioni di monticazione del 2017 – 2018 – 2019 – 2020.

La durata della concessione è stabilita in deroga ai patti agrari di cui alla legge 11/1971 e 203/82 e smi.

Il bestiame da monticare è previsto in misura massima complessiva di 118 U.B.A. (unità bovine adulte), dando atto che il carico bovino è sostituibile con il carico ovino nel rapporto di 1 a 4. E' comunque consentito il pascolo per un numero limitato a 5 capi di equini.

Il terreno del pascolo è composto da terreno comunale e privato per una superficie pascoliva di 364,53 ha, da pascolare mediante pascolamento turnato con recinzioni mobili.

Sui terreni comunali il bestiame è previsto in misura massima complessiva di 96 U.B.A.

Il pascolo sui terreni di proprietà privata é consentito, per usi e consuetudini locali dopo il 15 agosto di ogni anno.

L'utilizzo di detti terreni prima di tale data dovrà essere concordato dal concessionario direttamente con le proprietà.

Il bestiame monticato dovrà essere per almeno il 50% di proprietà del concessionario, da dimostrarsi mediante produzione della certificazione della Banca dati regionale zootecnica attestante la consistenza del bestiame dell'azienda del concessionario che utilizzerà per l'alpeggio.

IMPORTO ANNUO A BASE DI GARA :

Canone annuo € **10.320,00**= (Euro Diecimilatrecentoventi/00=).

Il concessionario uscente ha diritto di esercitare la prelazione nelle forme sottoindicate. Il canone annuo di concessione, determinato con le procedure di assegnazione dell'alpeggio, a partire dal secondo anno verrà automaticamente aggiornato in base all'andamento del costo della vita desunto dalle tabelle ISTAT, nella percentuale del 75%.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo rialzo sull'importo posto a base di gara, secondo le modalità di cui agli artt. 73, lett. b), 76 e 77, comma 2 del R.D. 23/05/1924 n. 827, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo minimo posto a base di gara, con offerte in rialzo e prezzo massimo prestabilito e indicato in scheda segreta.

Trattandosi di beni facenti parte del patrimonio comunale non trovano applicazione e si derogano le norme di legge relative all'affitto di fondi rustici e contratti agrari L. 11/71 e 203/82.

Non sono ammesse offerte in ribasso. Si darà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del secondo comma dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827.

L'aggiudicazione sarà soggetta alla condizione sospensiva dell'esercizio del diritto di prelazione, da esercitarsi tassativamente entro 45 gg. da parte del concessionario uscente, previa comunicazione dell'amministrazione comunale.

CONDIZIONI DELLA PRESENTE GARA: le condizioni della concessione e del godimento ed uso degli immobili sono contenute nell'apposito Capitolato d'oneri, visionabile presso gli uffici comunali, durante gli orari di apertura al pubblico.

Si rammenta che l'alpeggio insiste su terreni comunali gravati da uso civico e viene affidata dal Comune al concessionario a titolo precario e risolubile, poiché nell'ipotesi che i terreni debbano essere restituiti all'uso civico, il Comune potrà recedere in tutto o in parte dalla concessione, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. La gara sarà aperta al pubblico e si svolgerà presso una sala del Municipio.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: per partecipare alla gara gli interessati dovranno far **pervenire** direttamente a mano o a mezzo di raccomandata postale, ovvero ancora di servizio di recapito autorizzato, al protocollo del Comune di Mompantero non più tardi delle **ore 12,00= del giorno martedì 28 febbraio 2017** un plico **debitamente sigillato** e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: COMUNE DI MOMPANTERO – P.zza Bolaffi 1 – c.a.p. 10059.

Il plico dovrà recare all'esterno, oltre ai dati dell'Impresa mittente anche la dicitura: **“OFFERTA PER LA CONCESSIONE PRECARIA DELL'ALPEGGIO ARCELLA.**

La mancanza di idonea chiusura del plico esterno è causa di esclusione dalla gara.

Il suddetto plico dovrà contenere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana:

1. **OFFERTA** segreta ed incondizionata, **espressa in percentuale di aumento** sull'importo del canone a base d'asta. L'aumento dovrà essere indicato **in cifre ed in lettere**. In caso di discordanza sarà ritenuto valido quanto espresso in lettere. L'offerta dovrà essere redatta come da modello fac simile allegato, priva di abrasioni o correzioni, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta. Dovrà essere racchiusa in apposita busta, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara e la dicitura “OFFERTA”. In detta busta non dovranno essere inseriti altri documenti.
2. **DICHIARAZIONE** accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, con la quale la Ditta, facendo istanza in bollo di partecipazione alla gara, attesta contestualmente quanto segue, come meglio indicato nel modulo:
 - di essere imprenditore agricolo professionale, singolo o associato;
 - che il bestiame da monticare è di proprietà per almeno il 50%;
 - che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di..... per la seguente attività ed attesta i seguenti dati:
numero iscrizione data di iscrizione..... durata della ditta/data termine
 - forma giuridica..... legale rappresentante della ditta,
Sig.
 - di aver preso visione e conoscenza dei luoghi, delle strutture e infrastrutture oggetto della concessione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto per la concessione della malga e di accettare tutte le condizioni, generali e particolari previste nel Bando e del Capitolato d'oneri e nel Piano Pascoli approvato con D.C.C. n. 2 dell' 11.04.2016;
 - che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
 - che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi ed i conseguenti adempimenti. E' fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;
 - di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
 - che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla sua condotta professionale, a carico del legale rappresentante;
 - di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
 - che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge 19/03/1990 n°55;
 - che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;

- l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dalla legge 575/1965 e successive integrazioni e modificazioni;
- di essere a conoscenza che la concessione degli immobili è effettuata a titolo precario, insistendo su terreni comunali soggetti all'uso civico;
- di impegnarsi ad effettuare la monticazione unicamente per il carico e il tipo di bestiame stabilito dal bando e dal Capitolato d'onori.

3 – **COPIA CERTIFICAZIONE** della Banca dati regionale zootecnica attestante le caratteristiche dell'allevamento interessato all'utilizzo dell'Alpeggio.

Quanto attestato, viene dall'offerente reso con l'assunzione piena della responsabilità penale cui può andare incontro, in caso di affermazioni mendaci.

4 – **CAUZIONE PROVVISORIA**, dell'importo di € **825,60=** (pari al 2% dell'importo complessivo a base di gara), da costituirsi mediante versamento diretto alla Tesoreria comunale di Mompantero - Ist. Banc. Intesa San Paolo - Ag. di SUSA IBAN n. IT21 F03069 31060 100000300076 (**allegando ricevuta**) o con fidejussione bancaria/assicurativa.

INFORMAZIONI, AVVERTENZE E CASI D'ESCLUSIONE

Il recapito del piego avviene ad esclusivo rischio del mittente, l'amministrazione non assume responsabilità ove per qualsiasi causa lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Le istanze pervenute prive del bollo saranno inviate all'ufficio per la regolarizzazione fiscale.

Trascorso il termine fissato per la presentazione non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Non saranno ammesse alla gara le offerte qualora:

- il plico non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno indicato per la scadenza di presentazione **o sul quale non sia apposta la dicitura relativa alla gara in oggetto o che non sia debitamente sigillato;**
- sia stata omessa alcuna delle dichiarazioni di cui al punto 2;
- l'offerta sia condizionata od espressa in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta;
- l'offerta rechi abrasioni o correzioni nell'indicazione dell'offerta;
- a carico della ditta offerente siano state accertate da parte comunale, avvenute mancanze agli obblighi contrattuali o carenze nella conduzione di immobili in analoghe procedure espletate dall'Ente.

In caso di discordanza tra la percentuale espressa in cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella in lettere. In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del secondo comma art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara medesima o di differirne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, o di non aggiudicare successivamente, senza che i partecipanti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del Presidente di gara.

Seduta di gara: la data prevista per la seduta di gara è stabilita dalle ore 9,00 del giorno Mercoledì 1.03.2017 e si procederà all'apertura dei pieghi ed all'esame della documentazione presentata ai fini dell'ammissione delle offerte delle ditte ammesse in gara. La stessa si svolgerà in una Sala del Palazzo Comunale.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario della concessione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, dovrà:

- prestare cauzione definitiva, fissata nella misura del 10% dell'importo aggiudicato da costituirsi mediante versamento alla Tesoreria comunale di Mompantero o con fidejussione

bancaria/assicurativa;

- presentare i documenti richiesti;
- effettuare il deposito delle spese contrattuali.

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula degli atti contrattuali conseguenti nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione comunale. La stipula del contratto di concessione amministrativa precaria dovrà comunque avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi l'aggiudicazione definitiva.

In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi ed in caso di mancata presentazione entro i termini prefissati per la sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione, potendo aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

Nel caso in cui la documentazione prodotta a supporto della dichiarazione sostitutiva fosse con la stessa discordante, sì che in sede di gara l'offerente sarebbe stato escluso, non si darà luogo all'aggiudicazione definitiva e si procederà all'applicazione delle sanzioni a norma di legge.

In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di ripetere il procedimento di aggiudicazione, eliminando detta offerta.

Il presente bando sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio Comunale e mediante ogni altra forma di pubblicità che si ritenga idonea a consentire la massima conoscenza della gara. Per tutte le informazioni relative alla gara è possibile rivolgersi al responsabile del procedimento, coincidente con il sottoscritto responsabile dell'area tecnica, presso gli Uffici comunali nel normale orario di apertura.

Normativa a tutela della privacy

Ai sensi art. 13 del D.Lgs. 196/2003, l'offerente è, tra l'altro, informato che i dati richiesti sono raccolti unicamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla L. 11 febbraio 1971 n° 11 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L. 3 maggio 1982 n° 203 e D. Lgs. 18 maggio 2001, n°228, nonché dai regolamenti dell'Ente proprietario, e saranno trattati anche successivamente all'eventuale assegnazione della malga per finalità inerenti la gestione del servizio.

Mompalano li 09/02/2017



Il Responsabile Area tecnica
(*geom. Giuseppe BO*)

(In Bollo € 16,00)

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA

Spett.le **Comune di MOMPANTERO**
P.za G. Bolaffi, 1
10059 MOMPANTERO (TO)

OGGETTO: Conduzione dell'alpeggio comunale Arcella, per quattro stagioni, dal 2017 al 2020.

Il sottoscritto.....
nato il..... a
residente a in via
in qualità di della Ditta
con sede in
con codice fiscale n con partita IVA n.....
indirizzo di posta elettronica certificata pec
telefono fax

CHIEDE

di partecipare alla gara informale per l'affidamento in concessione precaria dell'Alpeggio comunale Arcella per le stagioni 2017-18-19-2020.

A tal fine ai sensi dell'art. 76 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

- di essere imprenditore agricolo professionale, singolo o associato;
- che il bestiame da monticare è per almeno il 50% di proprietà;
- che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di..... per la seguente attività ed attesta i seguenti dati: numero iscrizione data di iscrizione..... durata della ditta/data termine
forma giuridica.....
legale rappresentante della ditta,
Sig.
- di aver preso visione e conoscenza dei luoghi, delle strutture e infrastrutture oggetto della concessione, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sul prezzo offerto per la concessione della malga e di accettare tutte le condizioni, generali e particolari previste nel Bando e del Capitolato d'oneri e nel Piano Pascoli approvato con D.C.C. n. 2 dell' 11.04.2016;

- che l'impresa individuale o collettiva, non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, ed inoltre che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- che l'impresa è in regola in materia di imposte, tasse, contributi ed i conseguenti adempimenti. E' fatta salva la possibilità della compensazione qualora prevista dalla normativa nazionale;
- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
- che non è mai stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo alla sua condotta professionale, a carico del legale rappresentante;
- di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e neppure in forma individuale (qualora abbia partecipato alla gara in associazione);
- che non esistono violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della Legge 19/03/1990 n°55;
- che l'impresa è esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste per chi si è reso responsabile di gravi violazioni dei doveri professionali e per chi si è reso colpevole di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
- l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 e successive modificazioni ed integrazioni o di una delle cause ostative previste dalla legge 575/1965 e successive integrazioni e modificazioni;
- di essere a conoscenza che la concessione degli immobili è effettuata a titolo precario, insistendo su terreni comunali soggetti all'uso civico;
- di impegnarsi ad effettuare la monticazione unicamente per il carico e il tipo di bestiame stabilito dal bando e dal Capitolato d'oneri.

Si acconsente, al trattamento dei dati per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

Luogo _____ li _____

In fede
(Timbro e firma)

.....

N.B.

A pena di esclusione la dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

CONDUZIONE ALPEGGIO COMUNALE DELL'ARCELLA
CONCESSIONE PRECARIA AD USO MONTICAZIONE DEL PASCOLO E STRUTTURE
STAGIONI dal 2017 al 2020

CAPITOLATO D'ONERI

Art. 1 - OGGETTO

I terreni oggetto della concessione sono quelli determinati dal Piano Pascoli Comunale in vigore e relativi all'Alpeggio Arcella, sito in territorio del Comune di Mompantero, a quota metri 2000 s.l.m. circa i cui terreni e gli immobili di pertinenza sono in Comune censuario di Mompantero.

L'alpeggio ha in dotazione n. 1 fabbricato e due stalle, la superficie del terreno è di totali ha 364,53=, tra terreno comunale e terreno privato.

Le superfici comunali sono di ha 295,35, come da Piano Pascoli approvato dal Consiglio Comunale, e nel dettaglio le superfici sono le seguenti:

Foglio 1 n. 1 per ha 5,9936. Foglio 1 n. 2 per ha 158,6294. Foglio 1 n. 3 per ha 19,1833. Foglio 1 n. 5 per ha 1,0953. Foglio 1 n. 6 per ha 4,6499. Foglio 1 n. 7 per ha 20,6279. Foglio 1 n. 8 per ha 29,3018. Foglio 1 n. 25 per ha 20,2972. Foglio 3 n. 57 per ha 0,0547. Foglio 4 n. 1 per ha 0,0501. Foglio 4 n. 28 per ha 1,9493. Foglio 4 n. 85 per ha 0,5378. Foglio 4 n. 105 per ha 0,0509. Foglio 4 n. 118 per ha 2,2772. Foglio 4 n. 135 per ha 0,6581. Foglio 5 n. 1 per ha 0,0964. Foglio 5 n. 6 per ha 0,3004. Foglio 5 n. 7 per ha 2,4969. Foglio 5 n. 25 per ha 0,4374. Foglio 5 n. 31 per ha 0,7310. Foglio 5 n. 40 per ha 0,0287. Foglio 5 n. 41 per ha 0,5897. Foglio 5 n. 46 per ha 0,5543. Foglio 5 n. 61 per ha 0,2521. Foglio 5 n. 80 per ha 3,7935. Foglio 8 n. 81 per ha 0,2672. Foglio 5 n. 102 per ha 1,8930. Foglio 8 n. 27 per ha 2,0844. Foglio 8 n. 52 per ha 2,1677. Foglio 8 n. 69 per ha 1,4310. Foglio 8 n. 70 per ha 2,8929. Foglio 8 n. 71 per ha 7,7447. Foglio 8 n. 72 per ha 2,2339.

Il bestiame da monticare è previsto in misura massima complessiva di 118 U.B.A. (unità bovine adulte), dando atto che il carico bovino è sostituibile con il carico ovino nel rapporto di 1 a 4. E' comunque consentito il pascolo per un numero limitato a 5 capi di equini. Sui terreni comunali il bestiame è previsto in misura massima complessiva di 96 U.B.A. Il pascolo sui terreni di proprietà privata é consentito, per usi e consuetudini locali dopo il 15 agosto di ogni anno. L'utilizzo di detti terreni prima di tale data dovrà essere concordato dal concessionario direttamente con le proprietà.

Il Pascolo si intende concesso a corpo e non a misura, secondo i confini stabiliti nel Piano pascoli del Comune approvato con delibera 2 del C.C. del 11.04.2016, la proprietà viene sollevata da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse diversa da quella indicata.

Il concessionario è autorizzato ad esercitare nell'alpeggio di cui al presente le attività di pascolamento dell'alpe ed è inoltre concesso l'utilizzo del fabbricato rurale ad esclusivo uso di abitazione. All'arredo dei fabbricati dati in concessione, dovrà provvedere il concessionario a sua cura e spese.

L'approvvigionamento idrico del fabbricato, tramite condotta esistente, é consentito purché il concessionario curi le operazioni di presa, ripristino e chiusura (a fine stagione) delle prese, a completo carico e spese del concessionario. L'acqua addotta non viene periodicamente controllata dal Comune e pertanto non ne viene garantita la potabilità per uso umano, per cui l'uso dovrà avvenire previa idonea bollitura.

Art. 2 - IMPORTO

Il canone annuo a base di gara relativo all'uso dei fabbricati comunali per la conduzione dell'Alpeggio, e dei terreni di pascolo comprensivo di tasse pascolo, é di € 10.320,00= annuo (Euro Diecimilatrecentoventi/00).

Si precisa che, trattandosi di beni facenti parte del patrimonio comunale, non trovano applicazione le norme di legge relative all'affitto di fondi rustici e sui contratti agrari.

In particolare alla scadenza l'alpeggio dovrà essere riconsegnato e il concessionario non potrà ottenere il rinnovo della concessione senza l'effettuazione di una nuova gara, né potrà richiedere indennità alcuna.

I concorrenti interessati dovranno presentare un'offerta, secondo le modalità indicate nel Bando di gara, indicante l'aumento percentuale in cifre e in lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara.

Il canone annuo di concessione, determinato con le procedure di assegnazione dell'alpeggio, a partire dal secondo anno verrà automaticamente aggiornato in base all'andamento del costo della vita desunto dalle tabelle ISTAT, nella percentuale del 75%.

Art.3 – CAUZIONE PROVVISORIA

La cauzione provvisoria é stabilita nella somma di € 825,60= (pari al 2% dell'importo a base di gara) e dovrà essere versata presso la Tesoreria Comunale, Istituto Bancario Intesa-S. Paolo, agenzia di Susa, IBAN n. IT21 F03069 31060 100000300076.

Ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari della concessione il deposito costituito verrà restituito entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva. La cauzione potrà essere prestata, in alternativa, tramite polizza fidejussoria a norma delle disposizioni di legge.

Art. 4– CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della stipula del contratto di concessione, l'aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a garanzia degli obblighi assunti in conformità al presente capitolato.

Tale deposito dovrà essere costituito presso la Tesoreria Comunale, come sopra previsto per il deposito provvisorio.

Il deposito cauzionale definitivo costituito sarà trattenuto dall'Amministrazione fino alla fine della concessione, e verrà restituito alla scadenza della stessa previa verifica dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e del rispetto delle condizioni del presente capitolato.

Art. 5 - CONDUZIONE

Il concessionario é esclusivo responsabile per l'osservanza di tutte le disposizioni relative alla concessione ed è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati, delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio, così come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

La proprietà non risponderà, comunque, dei danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività del concessionario, dichiarandosi esclusa ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.

Sono a carico del concessionario gli oneri relativi alla conduzione dell'Alpeggio quali la fornitura di energia elettrica tramite motogeneratore, approvvigionamento idrico, riscaldamento, controlli e verifiche previste per legge ai conduttori, etc.;

Il concessionario è tenuto pertanto ad attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi che partecipano all'attività dell'alpeggio, con l'espressa

rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune.

E' a carico del Concessionario la polizza per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili, con vincolo a favore del Comune.

La proprietà è altresì sollevata da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale conseguente allo svolgimento delle attività in alpeggio da parte del concessionario o dei suoi dipendenti

Art. 6 – CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEI PASCOLI

Il concessionario si obbliga, nell'accettare la concessione dell'uso dei pascoli, al rispetto del patrimonio naturale e a non apportare danni alla cotica erbosa, ad effettuare il pascolo in modo omogeneo e delimitare il pascolo **con idonea recinzione a filo**, secondo le prescrizioni del Piano Pascoli approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 11.04.2016.

Si rammenta l'obbligo di mantenere, non impedendo con la posa delle recinzioni di pascolamento, il transito degli escursionisti lungo i sentieri esistenti.

Il concessionario è tenuto a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e valorizzazione del patrimonio pascolivo.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- tutta la superficie del pascolo dell'alpeggio deve essere integralmente utilizzata indirizzando gli animali al pascolo in funzione della maturazione dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali è fatto obbligo al concessionario praticare lo sfalcio e l'eventuale raccolta dei residui;
- per contenere il diffondersi della flora infestante è fatto obbligo il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;
- è vietato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti alla cotica a causa del calpestio e nelle aree di presa degli acquedotti.

ART. 7 - INTERVENTI DI CONSERVAZIONE

Sono a carico del Concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione e la conduzione dei beni dell'Alpeggio nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.

Eventuali spese di costruzione e ricostruzione dei fabbricati sono a carico dell'Ente concedente salvo quanto previsto da specifiche clausole contrattuali.

Le ordinarie manutenzioni dei fabbricati e delle infrastrutture ivi comprese chiudende, pozze, opere e vasche di abbeveraggio, devono essere eseguite ogni anno, entro il termine massimo coincidente con la data d'inizio monticazione. Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario potrà far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto.

ART. 8 - CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE

E' fatto obbligo al Concessionario di non accettare in Alpeggio animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

ART. 9 – VIGILANZA

La tutela tecnica ai fini della conservazione e valorizzazione dell'alpeggio, il controllo del buon andamento del pascolamento e di quanto disposto dal presente disciplinare sono affidati all'Ente concedente e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

ART. 10 – SANZIONI

Le infrazioni alle norme del presente disciplinare sono sanzionate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni. Per inadempienze sanitarie, per pascolamento irregolare o abusivo, per danni al cotico o ai boschi vigono le sanzioni previste dalle vigenti leggi e regolamenti.

ART. 11 - PENALITÀ CONTRATTUALI

Sono inoltre previste le seguenti penalità contrattuali:

Euro 100,00 (Cento/00) per versamento rate di canone con ritardo di oltre 8 giorni;

Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di alpeggio e per ogni U.B.A. alpeggiata in più rispetto il limite consentito, oltre alla demontica immediata delle eccedenze;

Euro 150,00 (centocinquanta/00) per mancata manutenzione ordinaria annuale dei fabbricati e delle strutture;

Art. 12 – PRECARIETA' DELLA CONCESSIONE

Il concessionario inoltre prende atto che i terreni di cui alla concessione sono soggetti ad uso civico e pertanto accetta che la concessione è a titolo precario e risolvibile dal Comune in qualunque momento si verifichi la necessità dell'uso pubblico da parte della collettività locale dei terreni stessi, senza che nulla sia dovuto allo stesso a titolo di indennizzo.

In caso di risoluzione della concessione per i motivi sopra esposti, il Comune si impegna a far concludere la stagione di monticazione in corso al momento in cui sorgono le cause di risoluzione.

La risoluzione della concessione comporterà per il Comune l'acquisizione della cifra annua concordata e la rinuncia alla cifra dell'anno successivo, per il quale la monticazione non è ancora iniziata.

Art. 13 – DURATA CONCESSIONE

La durata della concessione è prevista in 4 (quattro) stagioni di monticazione, 2017-2018-2019-2020; con monticazione **non prima del 15 giugno** e termine di demonticazione perentoriamente fissato al **30 settembre di ogni anno**.

La concessione cesserà senza necessità di disdetta il 30/09/2020, giorno entro il quale gli immobili oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati alla proprietà **puliti liberi da persone, animali e cose**. Eventuali masserizie che risultassero ancora presenti dopo tale scadenza saranno eliminate dal Comune con addebito al concessionario degli oneri di trasporto e scarica o mantenute in loco senza nessun indennizzo. Tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi proroga od estensione di durata da parte del Concessionario. Ai sensi della legge 537/93, art. 6, è vietato il rinnovo tacito della concessione.

Art. 14 – MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'IMPORTO DI CONCESSIONE

Il concessionario dovrà versare la cifra annua concordata, in due rate di uguale importo. La prima pari alla metà dell'importo contrattuale all'inizio della transumanza in alpeggio e comunque **entro il 1 luglio**, la seconda a saldo **entro il 15 settembre**.

Art. 15 - CONTROLLI

L'Amministrazione si riserva in qualunque momento di effettuare controlli in loco circa le modalità di espletamento della concessione e circa il rispetto delle condizioni accertate. Qualora si rilevi che la concessione non rispetta gli obblighi assunti, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla concessione per la stagione successiva.

Art. 16 - DANNI

In caso di danni accertati e derivanti dalle inadempienze al presente capitolato, l'amministrazione avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva, oltre al diritto al risarcimento dei danni per la parte eccedente tale deposito.

Art. 17 - CESSIONE A TERZI

E' fatto assoluto divieto al concessionario di cedere a terzi la concessione ottenuta.

Art. 18 - ATTREZZATURE

Il concessionario, nel periodo di validità della concessione, avrà diritto a lasciare "in loco" le attrezzature e le masserizie inerenti l'abitazione, sollevando l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità per danni o furti.

Art. 19 - BESTIAME

Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (unità bovina adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:

- bovino adulto (di età superiore ai 2 anni) = 1,00 U.B.A.
- manza (oltre 1 anno sino ai 2 anni di età) = 0,70 U.B.A.
- manza o vitello (sino ad 1 anno di età) = 0,40 U.B.A.
- ovini e caprini = 0,25 U.B.A.

Il carico e tipologia di bestiame per l'Alpeggio è quello stabilito nel Piani pascoli, pari ad UBA 118. **Il bestiame dovrà essere ricoverato a distanza di almeno venti metri dai fabbricati.**

E' comunque consentito il pascolo per un numero limitato a 5 capi di equini.

Art. 20 - ACCESSI

La monticazione degli ovini dovrà essere effettuata tramite la mulattiera "Fago - Sevine - Arcella".

Si avverte che, alla data del 15 giugno, la pista comunale di accesso all'alpeggio "Costa Rossa - Arcella", causa un eccessivo deposito di neve invernale, potrebbe risultare ancora ingombra dalla neve. L'Amministrazione concedente potrà garantirne la transitabilità veicolare e pedonale solamente entro il termine del mese di luglio, senza che il concessionario possa accampare indennizzi o diritti di sorta.

Art. 21 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Durante il periodo della concessione, anche prima della scadenza, la proprietà ha facoltà di rescindere il contratto qualora il concessionario, diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo non vi provveda nei tempi indicati nella diffida.

Con un preavviso di almeno 10 giorni, notificato al concessionario nelle forme di legge, il contratto viene sciolto di diritto e la proprietà riprende il pieno possesso degli immobili, eseguendo l'inventario delle attrezzature e scorte presenti. La presa di possesso può avvenire anche mediante sfondamento delle porte, alla presenza di agenti di polizia o del Sindaco, con spese a carico del concessionario.

Il contratto viene sciolto di diritto nei seguenti casi:

- a) il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro le date ultime di scadenza;
- b) per gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale utilizzo dei beni concessi, la mutata destinazione dell'uso dei locali, l'instaurazione di rapporti di subaffitto, l'inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal contratto e dal presente capitolato;

Nel caso in cui si verificassero le condizioni delle lettere a) e b), il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell'art.

1456 del C.C., nonché l'esclusione da future assegnazioni di pascoli di proprietà del Comune.

Nessun'azione contro la proprietà potrà essere intentata dal concessionario moroso. Oltre ai suddetti casi, il presente contratto verrà automaticamente a risolversi:

- a) per morte del concessionario, quando questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi;
- b) per fallimento del concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica;
- c) per le inadempienze agli impegni e gli oneri previsti nel capitolato.

E' prevista altresì la facoltà del concessionario di rescindere anticipatamente il contratto per:

- a) gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari comunicando alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale, tre mesi prima dell'inizio della stagione di monticazione, la propria intenzione, allegando ogni documentazione utile per comprovare il motivo di tale decisione. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto prevista da questa lettera, il concessionario, a prescindere dalla data di rescissione del contratto stesso, dovrà comunque pagare metà canone di locazione dell'anno in corso, qualora non si riesca ad affittare l'alpeggio;
- b) qualsiasi altro motivo personale, comunicando tale intenzione alla proprietà, tramite raccomandata del servizio postale, almeno nove mesi prima l'inizio della stagione di monticazione.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative al contratto e consequenziali, ivi comprese quelle a carattere fiscale, sono a totale carico del concessionario.

Spett.le **Comune di MOMPANTERO**
P.za G. Bolaffi, 1
10059 MOMPANTERO (TO)

OGGETTO: Conduzione dell'alpeggio comunale Arcella, per 4 stagioni, dal 2017 al 2020

Il sottoscritto.....
nato il..... a
residente a in via
in qualità di della Ditta
.....
con sede in
codice fiscale n partita IVA

**CON RIFERIMENTO ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
PRECARIA DELL’ALPEGGIO COMUNALE ARCELLA STAGIONI 2017-18-19-
2020**

DICHIARA

DI AVER PRESO VISIONE DEI LUOGHI, ACCETTARE LE CONDIZIONI
PREVISTE NEL BANDO E NEL CAPITOLATO D’ONERI ED OFFRIRE LA
PERCENTUALE DI RIALZO DEL

(in cifre)/..... % -

(in lettere) %.

SULL’IMPORTO ANNUO DI CONCESSIONE DI € 10.320,00= POSTO A BASE
DI GARA.

Luogo e Data _____

Timbro e firma
leggibile del dichiarante
